



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Marzo alle ore 20:45, in Videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascini il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FRASCHINI PAOLO MARIO	X		7	ROSSIN CHIARA		X
2	VIDE' SIMONA	X		8	CARRIERO ALESSANDRO WILLIAM	X	
3	PENNA MARIA LINDA	X		9	GNOCCHI FABRIZIO	X	
4	FURIOSI VALENTINO LEONARDO	X		10	PATE' RENZO	X	
5	SIGNORELLI FABIO	X		11	GARBELLI BENEDETTA MARIA		X
6	TICLI FRANCESCO	X					

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nella seduta odierna;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021 con la quale Arera istituisce il metodo tariffario MTR2 per la determinazione delle tariffe Tari, metodo che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

- N. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

Richiamato altresì il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”*

Dato atto che il decreto Milleproroghe come convertito in legge (D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022), nel nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 3, ha previsto che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*

Precisato che:

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell’intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF “grezzo”, quindi il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell’ETC;
- l’ETC è l’ente di governo d’ambito (EGATO) se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Linarolo non è presente e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono pertanto svolte dal Comune;

Dato atto che il Comune di Linarolo, in qualità di Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF “grezzo” proposto dal Gestore, Impresa Sangalli Giancarlo &C, in data 08.02.2022, prot 769, ai sensi dell’art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

Rilevato che ai dati del PEF del gestore del servizio integrato sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, ed è stato elaborato il PEF 2022-2025 del Comune di Linarolo;

Visto dunque il PEF 2022-2025 allegato (All.A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione, secondo il modello ARERA

Dato atto che Il PEF, in tutti gli anni previsti dal secondo quadro regolatorio, rispetta il limite di crescita. La percentuale di crescita è pari a 1,60% per tutte le annualità del secondo periodo regolatorio;

Dato atto che il PEF 2022 elaborato riporta la seguente situazione relativamente ai costi fissi ed ai costi variabili

$\sum TF_a$ (costi fissi)	€ 71.898
$\sum TV_a$ (costi variabili)	€ 185.922
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 – PARTE VARIABILE	0
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 – PARTE FISSA	14.901
$\sum Ta = \sum TV_a + \sum TF_a$ (Totale)	€ 242.919

E più dettagliatamente come illustrato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto dell'esito positivo della procedura di asseverazione del succitato piano economico finanziario Tari ANNO 2022, da parte del revisore dei conti, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario nonché del parere favorevole espresso dal revisore dei conti, in data 16.03.2022 prot 1506;

Ritenuto che, per le sopraesposte motivazioni, sussistano i presupposti di fatto e in diritto di approvare il Piano Economico Finanziario ANNO 2022 della TARI e i relativi allegati alla presente deliberazione, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, il quale espone un costo complessivo di euro 242.919,00;

Dato atto che, sulla base della normativa vigente, il presente atto e il suddetto Piano Economico Finanziario ANNO 2022 e relativi allegati verranno trasmessi ad ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione;

Visi i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Relatore Assessore Signorelli.
Si passa quindi alla votazione.

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Gnocchi, Patè) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario anno 2022 e i documenti ad esso allegati, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, il quale espone un costo complessivo di euro 242.919,00;
- 2) di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del piano economico finanziario anno 2022, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 3) di trasmettere il Piano Economico finanziario 2022 ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini della successiva definitiva approvazione;

Quindi, al fine di dare immediata attuazione al provvedimento in oggetto

Con voti n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Gnocchi, Patè) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Mario Frascini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)